



Anno 2026

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 178 /2026 del 31/08/2026

Il Direttore

*dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.*

Oggetto

*CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 LEGGE 104/1992 E
S.M.I. - DIPENDENTE IN RUOLO MATR. 0119 PER L'ASSISTENZA DI
DUE DISABILI GRAVI*

Il Dirigente

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

Il Direttore

RICHIAMATO l'art. 33, comma 3, della L. n. 104/92 così come integrato dall'art. 19 della L. 53/2000 e dalla L. 183/2010 il quale dispone che *"...a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità."*

PRESO ATTO CHE

- che il successivo D. Lgs. 119 del 18/07/2011 ha apportato modifiche al suddetto art. 33 della Legge 104/1992, prevedendo nello specifico al comma 3 che il lavoratore *«ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, solo a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»*.
- con la Legge 76/2016 la platea dei destinatari è stata estesa; pertanto, qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che ciò è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, Legge 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, Legge 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

PRESO ATTO della nota prot. n. 0001511/2026 del 19/08/2026, agli atti, con la quale il dipendente in ruolo della Casa di Riposo, matr. n. 00119, chiede di poter usufruire dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92 e successive modifiche, di 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, per prestare assistenza alla madre e della nota 0001512 del 19/08/2026 con la quale la medesima dipendente rivolge analoga istanza per usufruire degli stessi permessi per prestare assistenza alla sorella.

RILEVATO che il dipendente matr. n. 00119 ha prodotto certificazione, rilasciata dalla competente commissione medica attestante il riconoscimento delle condizioni di cui all'art.33, comma 3 della L. 104/92 per entrambi i parenti e riconoscendo quindi il diritto a fruire dei benefici previsti dalle norme vigenti.

CONSIDERATO che le verifiche dell'ufficio hanno confermato la sussistenza delle condizioni di legge per la cumulabilità (es. assenza di altri referenti, necessità di assistenza disgiunta)

RITENUTO opportuno procedere in merito stante la situazione attestata dalla documentazione agli atti.

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del

Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore/Segretario

D E T E R M I N A

- 1) DI RICONOSCERE al dipendente in ruolo della Casa di Riposo matr. 00119 il diritto di fruire dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 c. 3 L. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i. esistendone i presupposti, per l'assistenza disgiunta di entrambi i familiari disabili indicati in premessa.
- 2) DI AUTORIZZARE la fruizione di un massimo di 6 giorni mensili complessivi (3 giorni per ciascun soggetto disabile), da programmare d'intesa con il responsabile del servizio per garantire la continuità dell'azione amministrativa.
- 3) DI DARE ATTO che il dipendente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto che comportino la perdita del beneficio.

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 178/ 2026 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal 31/08/2026 al 10/09/2026

Al numero 188 / 2026 dell'Albo Pretorio dell'Ente

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 31/08/2026

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 31/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: *Carola Zavattaro*

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Vercelli li, 31/08/2026

Il Dirigente

A circular blue stamp with the text "CASA DI RIPOSO" around the top and "VERCELLI" around the bottom, with a small star at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.